



# COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitot@tiscali.it

**POLIZIA MUNICIPALE**

N. ....di Prot. Cat.....  
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 18/11/2009

**Ordinanza n. 10/09  
18 Novembre 2009**

**DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI**

## IL SINDACO

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 che attribuisce ai Comuni competenze in materia di gestione dei rifiuti.

CHE le Pubbliche Amministrazioni, per una corretta gestione dei rifiuti, favoriscono la riduzione dello smaltimento degli stessi attraverso la raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, recupero e riciclaggio delle varie frazioni.

CONSIDERATO che, per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, il Comune di Onifai, in associazione con i Comuni di Irgoli, Loculi e Galtelli ha avviato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento riguardante le seguenti tipologie di rifiuti: frazione umida, plastica, vetro, lattine, carta, secco indifferenziato, rifiuti ingombranti.

CHE, a tal proposito, si è provveduto alla distribuzione delle attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del servizio in regime di raccolta differenziata di tipo "porta a porta".

CONSIDERATO che è comunque diffusa l'abitudine di depositare e abbandonare nei più disparati siti del territorio di competenza dell'ente rifiuti di diversa tipologia e pericolosità, con conseguente danneggiamento delle risorse ambientali e pericolo per la salute pubblica derivante dall'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2009 sul divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

VISTI gli artt. 255 et 256 del D.Lgs. n. 152/2009 relativi al sistema sanzionatorio.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

## ORDINA

- E' severamente vietato abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi natura sulle aree e nelle aree pubbliche o aperte alla pubblica vista, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, nei canali e nei boschi ed in tutto il territorio compreso nella giurisdizione di Onifai.
- Tutti i cittadini, le utenze domestiche e non domestiche dovranno adeguarsi al sistema di raccolta differenziata, utilizzando le attrezzature fornite ed adeguate alla tipologia dei rifiuti conferiti a seconda del calendario.
- Gli utenti produttori di rifiuti dovranno conferire gli stessi nei contenitori e nei sacchi che dovranno essere conservati all'interno delle abitazioni ovvero nelle aree private,

provvedendo all'esposizione degli stessi sulla porta di ingresso dello stabile unicamente nei giorni di raccolta così come determinati dal calendario in dotazione a ciascuna utenza.

- I materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi devono essere conferiti a discariche controllate.
  - I materiali altamente inquinanti, come batterie, olii, e pneumatici di veicoli devono essere ritirati dai rivenditori degli stessi i quali hanno l'obbligo del conferimento agli appositi centri di smaltimento.
  - I proprietari di veicoli a motore che intendono procedere alla demolizione degli stessi hanno l'obbligo di consegnarli ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione, regolarmente autorizzato ai sensi di legge. Tali centri possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
1. I residui di potatura dei giardini e degli orti, dovranno essere allontanati a cura dell'interessato in posti ove sia possibile sotterrarli o bruciarli nel rispetto delle norme antincendio

Ai contravventori le norme della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 255 et 256 del D.Lgs. n. 152/2006.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

#### SI AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6/12/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. N. 1199/71.

IL SINDACO  
(Giovanni Branchitta)